



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

VIA SAFFI, N. 71 - 58100 Grosseto

- Telefono 0564-29161 - Fax 0564-23321

www.ordinefarmacistigr.it - E-Mail : ordinefarmacistigr@libero.it

e-mail certificata: ordinefarmacistigr@pec.fofi.it

Grosseto lì 14/01/2020

N. Prot. 202000030

Circolare N° 2 :

-Trasmissione al Ministero della Salute dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping- Circ. Fofi 11905

**A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI**

Cari colleghi,

Con Decreto 16 aprile 2018 è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping (cfr circolare federale n. 11012 del 20.06.2018).

In proposito, si rammenta che, in base a quanto previsto dal DM 24.10.2006, come modificato dal DM 28 febbraio 2019 (cfr circolare federale n. 11549 del 29.5.2019), i farmacisti sono tenuti a trasmettere, **autonomamente ed esclusivamente in modalità elettronica**, entro il 31 gennaio 2020, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno 2019 relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo Come precisato dal Ministero della Salute nel comunicato del 30 dicembre u.s., la trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it

I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.

Sul sito del Ministero, tramite il seguente link

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3985: sono reperibili: -- il modulo on line con le relative istruzioni per la compilazione; -- l'elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping.

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di: -- mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa; -- principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo.

In proposito si rammenta che, a seguito dell'eliminazione, nella nuova Lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping - approvata con decreto 16 aprile 2018 - delle voci Alcool etilico (etanolo) e Glicerolo (cfr circolare federale n. 11012 del 20.6.2018), tali principi, già non soggetti a trasmissione ai sensi del citato DM 24.10.2006, non sono più compresi tra quelli dopanti.

Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.

Cordiali saluti,

Il Presidente
D.ssa Elisa Petrucci